



CITTÀ DI TERRACINA PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valore Civile

ORDINANZA SINDACALE

N. 3 del 20/01/2026

OGGETTO: Divieto di utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnicci all'interno dei locali di pubblico esercizio e dei locali aperti al pubblico, compreso le relative pertinenze, a tutela della pubblica incolumità.

IL VICESINDACO

Premesso che:

- all'interno dei locali di pubblico esercizio e dei locali aperti al pubblico, nonché nelle relative pertinenze, si è constatato un frequente impiego di fiamme libere e di articoli pirotecnicci;
- recentemente si è verificato un tragico evento incidentale presso un locale di pubblico intrattenimento sito in Crans-Montana (Svizzera), con conseguenze gravissime in termini di perdita di vite umane e ferimenti, riconducibile all'utilizzo di articoli pirotecnicci e fiamme libere all'interno di un ambiente chiuso e affollato;
- ulteriori avvenimenti di cronaca hanno evidenziato un uso sempre più frequente di fiamme libere ed articoli pirotecnicci, evidenziando l'elevato rischio per l'incolumità delle persone derivante dall'uso di fiamme libere e dispositivi pirotecnicci in locali chiusi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, all'intrattenimento e allo spettacolo;
- tali utilizzi costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, rischio di incendi e danni alle persone e alle strutture;

Considerato che:

- nel territorio comunale sono presenti numerosi esercizi pubblici, locali di intrattenimento, sale da ballo, discoteche, ristoranti e strutture aperte al pubblico, spesso caratterizzate da elevata concentrazione di avventori;
- l'utilizzo di fiamme libere (*candele, bracieri ornamentali, torce, fiaccole, ecc ...*) e di articoli pirotecnicci (*fontane scintillanti, petardi, coriandoli a scoppio, fumogeni, ecc..*) all'interno di tali locali, e delle relative pertinenze, costituisce un concreto e attuale pericolo di incendio e di panico, con conseguente rischio per la pubblica e privata incolumità;

Atteso che la sicurezza dei cittadini, la tutela dei beni, il rispetto delle normative in materia di pubblica sicurezza e di prevenzione incendi rientrano tra i compiti primari dell'Amministrazione comunale;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di contingibilità e urgenza per provvedere a vietare all'interno dei locali di pubblico esercizio, e delle relative pertinenze, l'utilizzo di fiamme libere, di articoli pirotecnicci e di materiali infiammabili di qualsiasi tipo, anche di piccole dimensioni, al fine di poter prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, rischio di incendi e danni alle persone e alle strutture a causa dell'utilizzo dei predetti articoli;

Visto che il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) attribuisce al Sindaco la competenza a emanare ordinanze contingibili e urgenti in materia di sicurezza urbana e incolumità pubblica;

Vista la nota prot. n. 3361 del 15/01/2026 con cui il Sindaco ha comunicato la propria assenza temporanea, e pertanto, in forza dell'art. 21 del vigente Statuto Comunale, durante tale periodo le funzioni di Ufficiale di Governo e di Capo dell'Amministrazione Comunale saranno svolte dal Vicesindaco;

Visti altresì:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139, in materia di sicurezza antincendio;
- il D.M. 19 agosto 1996 in materia di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
- ogni altra normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione incendi e tutela dell'ordine e dell'incolumità pubblica;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 50 e 54 del TUEL

ORDINA

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto, e qui si intendono interamente richiamate;

1) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente provvedimento si applica a tutti i locali di pubblico esercizio e ai locali aperti al pubblico presenti nell'intero territorio comunale, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- bar, ristoranti, pizzerie, pub;
- discoteche, sale da ballo, locali notturni;
- circoli privati aperti al pubblico;
- locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
- strutture ricettive limitatamente agli spazi aperti al pubblico;
- pertinenze costituenti ambienti chiusi o semichiusi (*verande, dehors, terrazze, ecc ...*).

2) DIVIETI

È fatto assoluto divieto, sull'intero territorio comunale, all'interno dei locali di cui al punto 1), utilizzare, accendere o introdurre qualsivoglia tipo di fiamma libera (*candele, fiaccole, bracieri, ecc...*), articolo pirotecnico (*fontane scintillanti, petardi, coriandoli a scoppio, fumogeni, ecc...*) o altro materiale infiammabile, anche di piccole dimensioni.

È altresì fatto assoluto divieto di vendere e/o mettere a disposizione i suddetti articoli all'interno dei medesimi locali.

I suddetti divieti sono imposti ai titolari, ai clienti, agli artisti, al personale e a qualsiasi persona presente a vario titolo nel locale.

3) RESPONSABILITÀ

Il rispetto del presente divieto è posto in capo ai titolari, gestori o responsabili del locale, i quali sono tenuti ad adottare ogni misura idonea a impedirne la violazione.

Gli stessi sono altresì tenuti a verificare e/o far verificare costantemente le condizioni di agibilità dei propri locali e delle relative pertinenze, con particolare riferimento alla sicurezza degli impianti, alla staticità delle strutture e alla prevenzione antincendio.

4) SANZIONI

In caso di inosservanza, la violazione a quanto disposto dal presente atto comporta:

- l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 50, comma 7-bis.1) del D.Lgs 267/2000 (TUEL);
- la valutazione di provvedimenti ulteriori, ivi compresa la sospensione dell'attività, in caso di recidiva o grave rischio per la pubblica incolumità.

È fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da normative speciali e l'eventuale segnalazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza e ai Vigili del Fuoco.

5) VIGILANZA

La vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento è demandata al Comando di Polizia Locale, alle Forze dell'ordine e ad ogni altro organo competente in materia di pubblica sicurezza.

6) EFFICACIA

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line istituzionale e rimane efficace fino ad espressa modifica o revoca.

DISPONE

- la notifica del presente atto, Comandante della Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine e di pubblica sicurezza, per quanto di competenza, al fine di accertare l'assoluto rispetto del presente provvedimento, nonché per l'eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative ed accessorie previste in caso di inadempienze;
- la trasmissione alle associazioni di categoria interessate;
- la pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionali dell'Ente.

LA PRESENTE ORDINANZA POTRÀ ESSERE IMPUGNATA CON RICORSO PROPOSTO AL T.A.R. DEL LAZIO - SEDE DI LATINA - ENTRO IL TERMINE DI 60 (SESSANTA) GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, OVVERO MEDIANTE RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO NEL TERMINE DI 120 (CENTOVENTI) GIORNI DECORRENTI DALLA MEDESIMA DATA.

Visto: *IL DIRIGENTE*
Arch. Roberto Biasini

Il Vice Sindaco
Avv. Claudio De Felice (*)

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.